

COMUNE DI VIGONE
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DI BENI COMUNALI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto del regolamento.	10	Riserva d'uso.
2	Individuazione dei beni.	11	Uso gratuito.
3	Richiesta di utilizzazione.	12	Altri obblighi del concessionario.
4	Individuazione delle Unità Organizzative.	13	Riscossione dei proventi e contabilità.
5	Istruttoria ai fini del rilascio del	14	Restituzione del bene.
6	Tariffe d'uso.	15	Risarcimento danni.
7	Provvedimento di autorizzazione.	16	Pubblicazione del regolamento.
8	Assicurazioni.	17	Entrata in vigore.
9	Calendario di utilizzo.	18	Osservanza di altre norme.

Approvato con deliberazione C.C. n. 69 del 20.12.1999
Integrato con deliberazione C.C. n. 24 del 30/05/2007
Modificato con deliberazione C.C. n. 09 del 26/03/2008

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo, da parte di privati, di beni comunali patrimoniali, disponibili e indisponibili, mobili e immobili, che per loro natura o per determinazione comunale sono suscettibili di tale uso.

ART. 2
INDIVIDUAZIONE DEI BENI

1. Il presente Regolamento, in particolare, concerne la disciplina dell'uso dei beni di cui al seguente prospetto:

N.D.	Descrizione del bene	ESTREMI CATASTALI		Valore di inventario	Annotazioni
		Foglio	Particelle		
	Bocciodromo	9	104-87	430.000.000	
	Spogliatoi calcio – tribuna	9	64-65	471.439.424	
	Spogliatoi tennis	9	64-65	170.000.000	
	Palestra scuola media	34	59	400.000.000	
	Palestra scuola elementare	11	118	250.000.000	
	Ex asilo	33	90	840.920.936	
	Rotonda	34	82	31.456.712	
	Tettoia piazza Vittorio Emanuele	33	=	225.525.000	
	Ex Chiesa del Gesù	34	262	201.600.000	
	Fabbricato Luisia	34	204	30.275.640	
	Fabbricato vicolo Balme	34	204	35.000.000	
	Impianto amplificazione			15.000.000	
	Teatro comunale Baudi di Selve	33	287	1.461.000	*

* nota = **oggetti utilizzatori**, specificatamente individuati per il teatro:

Enti Pubblici o a funzione pubblica

- Regione, Provincia, Comuni
- CISS – Altri Consorzi – Altri Enti di carattere pubblico
- Istituzioni scolastiche locali e non
- Fondazioni senza scopo di lucro;

Associazioni: locali e non locali

- culturali
- formative
- sociali
- sportive
- di promozione locale;

Compagnie Teatrali (locali e non locali – professionali/amatoriali);

Privati: individui singoli o società con scopo di lucro.

ART. 3
RICHIESTA DI UTILIZZAZIONE

1. I soggetti interessati all'uso di beni, dovranno presentare domanda all'Amministrazione comunale, indicando nella stessa:
- a) generalità complete del richiedente;
 - b) eventuale ente, organismo, associazione, etc., rappresentato;
 - c) durata dell'utilizzo;
 - d) scopo della richiesta;
 - e) assunzione di responsabilità in relazione all'attività che si intende svolgere.

2. La domanda dovrà essere formulata utilizzando il modulo (disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet del Comune di Vigone) e dovrà pervenire al Comune, in tempo utile e sufficiente all'istruttoria di cui al successivo art.5.

ART. 4
INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA ORGANIZZATIVE

1. In relazione alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuate, come nel prospetto che segue, le unità organizzative responsabili della gestione dei beni di cui al precedente articolo 2:

N.D.	DESCRIZIONE DEI BENI	UNITA' ORGANIZZATIVA
	Tutti i beni immobili	Area Tecnica
	Tutti i beni mobili	Responsabile tenuta Inventario Comunale

ART. 5
ISTRUTTORIA AI FINI DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento curerà l'istruttoria finalizzata alla emissione del provvedimento finale.
2. Sull'istanza, verificati i requisiti soggettivi, la conformità della medesima alle norme regolamentari, la liceità dell'uso, detto responsabile esprimerà il proprio parere.
- 3. Nei confronti dei soggetti richiedenti l'utilizzazione del teatro "Baudi di Selve", l'istruttoria di cui al comma 1 verrà svolta dal "Comitato Teatro Selve" (istituito con deliberazione C.C. n. 31 in data 28/09/2006), il quale dovrà tener presente, ai fini di essa:**
 - 1. qualità della proposta di utilizzo e suoi obiettivi (questi ultimi dovranno essere coerenti con gli indirizzi definiti ex deliberazione C.C. n. 31/2006),**

2. **disponibilità e compatibilità del teatro con lo spettacolo proposto, in rapporto all'esistenza in Vigone di altre strutture pubbliche utilizzabili (ex Chiesa del Gesù e Museo del Cavallo),**
3. **aspetti economici,**
4. **utilizzo conforme alle caratteristiche della struttura teatrale.**

ART. 6 TARIFFE D'USO

1. Peri beni rientranti nelle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, trova applicazione l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nonché l'art. 14, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
2. Peri beni diversi da quelli di cui al comma precedente, le tariffe d'uso sono determinate dalla giunta comunale, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - costo orario di utilizzo; - ammortamento;
 - spese di gestione.

ART. 7 PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Nel rispetto delle norme del presente regolamento, il responsabile del servizio, a seguito dell'istruttoria ed in relazione al parere di cui all'art. 5, emetterà il provvedimento di autorizzazione.
2. Nell'atto autorizzatorio saranno definite le modalità d'uso, la responsabilità ed ogni altro obbligo connesso, **compreso il versamento di una eventuale cauzione, se proposta dal "Comitato" di cui all'art. 5, comma 3, nel caso di utilizzo del teatro comunale.**
3. Prima dell'utilizzo del bene dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto dal richiedente, contenente l'analitica descrizione dei beni che vengono consegnati ed il loro stato di conservazione, **l'impegno a pagare l'eventuale prezzo d'uso e a non recare danni (nonché a rimborsare questi ultimi, qualora occorsi durante l'utilizzo).**

ART. 8 ASSICURAZIONI

1. Il Comune assume l'onere di assicurazione contro i rischi civili derivanti dall'immobile. 2. Il concessionario assume il correlativo onere derivante dall'attività svolta.

ART. 9 CALENDARIO DI UTILIZZO.

1. A cura del responsabile del servizio sarà tenuto un calendario di utilizzo del bene oggetto di richiesta.
2. Le concessioni del bene, salvo casi eccezionali valutati dalla giunta comunale, seguiranno rigorosamente l'ordine cronologico di richiesta.

AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE

Note all'art.6

- D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n.131.

Art. 6 - Servizi pubblici s domande individuale - Costi e tariffe.

(1) Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale -e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.

(2) Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.

(3) il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.

(4) L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie.

(5) I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.

(5-bis) Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985. Per i comuni terremotati dichiarati disastri e gravemente danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino a metà. L'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo.

(6) I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del presente articolo.

(i) Restano ferme le eccezioni stabilite con l'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

- D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 14 - Altri allegati al bilancio di previsione.

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: omissis e) (lettera aggiunta dall'art. 5 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

ART. 10 RISERVA D'USO

1. L'Amministrazione comunale si riserva l'uso dei beni per le sue attività istituzionali, a suo insindacabile giudizio. 2. Nel caso che detta attività debba interrompere l'uso da parte del privato, a questi spetterà il rimborso per il periodo di tempo di mancato utilizzo.

ART. 11 USO GRATUITO

1. Per particolari attività per le quali il Comune è compartecipe o concede il patrocinio all'iniziativa, l'uso sarà concesso in forma gratuita.

2. La gratuità dell'uso, richiesta dal soggetto istante, trova disciplina nello speciale regolamento comunale adottato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 12
ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Faranno carico al concessionario le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali per tasse, imposte, diritti, previsti da leggi o da regolamenti, all'uopo espressamente esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

ART.-13
RISCOSSIONE PROVENTI E CONTABILITA'

1. La riscossione dei proventi e la contabilità dell'uso dei beni, sarà curata dall'ufficio economato del Comune. 2. Il mancato pagamento delle tariffe comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione, fatte salve le normali azioni del Comune per il recupero del credito.

ART. 14
RESTITUZIONE DEL BENE

1. A conclusione del periodo di utilizzo del bene, il concessionario provvede alla sua restituzione.
2. Il responsabile del servizio, in relazione al verbale di consegna, controllerà la perfetta rispondenza ad esso del bene restituito, dandone scarico, in caso positivo, al concessionario.

ART. 15
RISARCIMENTO DANNI

1. Eventuali danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature dei beni concessi in uso, dovranno essere risarciti dal concessionario.
2. La valutazione del danno sarà eseguita con relazione dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 16
PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 17
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e con la ripubblicazione, all'albo pretorio per altri 15 giorni consecutivi dopo la 1^a pubblicazione.

ART. 18
OSSERVANZA DI ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le norme del "Regolamento comunale di contabilità" nonché il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali».

AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE

NOTE ALL'ART. 11

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.12- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziarie l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 20/12/1999 con atto n. 69;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24/12/1999 Al 07/01/2000;
- 3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 31/01/2000 al 14/02/2000, per 15 giorni consecutivi;
- 4) E' entrato in vigore il 15/02/2000.
- 5) E' stato modificato con deliberazione C.C. n. 09 del 26 marzo 2008

Data 26/03/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ezio CAFFER